

PARTE PRIMA  
**PERSONE, FAMIGLIA E SUCCESSIONI**

Copyright © Simone S.p.A.



PARERE N. 1  
**L'IMMIGRATO IRREGOLARE PUÒ RIMANERE IN ITALIA  
SE IL SUO ALLONTANAMENTO POTREBBE CAUSARE DANNI  
AL FIGLIO MINORE**

(Cass. S.U. 25-10-2010, n. 21799)

Il tribunale per i minorenni respinge l'istanza di Tizia di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 286/1998, alla temporanea permanenza sul territorio italiano nell'interesse dei tre figli minori con i quali convive, in quanto «i gravi motivi che consentono di autorizzare il familiare del minore alla permanenza nel territorio dello Stato devono aver riguardo a situazioni eccezionali e transitorie connesse a generali esigenze del suo sviluppo fisico e questa esigenza non si identifica, quindi, con quella di avere accanto un genitore durante il tempo della sua minore età».

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, rediga parere motivato in ordine alla proponibilità di un ricorso per Cassazione nell'interesse di Tizia.

In via preliminare occorre evidenziare che gli artt. 29 ss. Cost. tutelano la famiglia anche e soprattutto come luogo privilegiato di sviluppo e affermazione della personalità del minore, ponendolo al centro di un sistema di protezione e fruizione di diritti da esercitarsi nei confronti dei genitori (art. 30) e dei pubblici poteri (art. 31).

La Corte costituzionale ha rimarcato l'applicazione generale e paritaria di detti diritti considerati «fondamentali della persona» con specifico riguardo alla condizione degli stranieri già in epoca anteriore al D.Lgs. 286/1998, estendendo il ricongiungimento di cui alla legge allora vigente a fattispecie ulteriori, riferite a nuclei familiari con figli minori attraverso una motivazione incentrata sul diritto del minore alla massima espressione della funzione genitoriale (sent. 203/1997 e 28/1995).

Con la successiva pronuncia 376/2000 ha rilevato che il diritto all'unità familiare merita «una speciale protezione» quando riguarda il destino dei figli minori, perché, oltre a ricevere una diretta tutela costituzionale, è tutelato da una serie di disposizioni di trattati internazionali ratificati dall'Italia: dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (reso esecutivo con la L. 881/1977) alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata dalla L. 176/1991, che approfondi

disce il contenuto del diritto di famiglia, con particolare riguardo al rapporto genitori - figli, precisando che il fanciullo non può essere separato dai genitori, se non in casi specifici e controllati (art. 9 ss.).

Da dette fonti ha tratto conferma del principio rinvenibile negli artt. 29 e 30 Cost., in base al quale alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione e assistenza, in particolare nel momento della sua formazione e in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l'educazione dei figli minori; tale assistenza e protezione non può non prescindere dalla condizione, di cittadini o di stranieri, dei genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse regole della convivenza democratica. Questo sistema di valori è divenuto parte integrante del diritto comunitario, nel cui ambito è stata adottata la Direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare di cittadini di paesi terzi, da interpretare secondo la Corte di giustizia alla luce dei diritti fondamentali, e più particolarmente del diritto al rispetto della vita familiare sancito sia dalla CEDU, sia dalla Carta; ed è stato da ultimo interamente trasfuso nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7-12-2000), nella versione derivante dal Trattato di Lisbona del 13-12-2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009, che ha ribadito il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 7), i diritti dei minori alla protezione e alle cure necessaria per il loro benessere nonché quelli a intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al loro interesse (art. 24).

Alle ricordate norme rivolte alla protezione, con carattere di priorità, dell'individuo minorenni si contrappone la materia dell'immigrazione, fondata su principi diversi (e talvolta antitetici) ispirati da esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, e comportante anzitutto la rigorosa regolamentazione delle condizioni che consentono l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio di ciascuno Stato. Si tratta, anche in questo caso, di principi e valori tutelati da fonti internazionali, tanto da essere stati comunitarizzati dal Trattato di Amsterdam e da consentire interventi legislativi degli organi comunitari (art. 51 Tratt.), i quali, con la recente Direttiva 2008/115/CE, hanno dettato norme e procedure comuni da applicare negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e la cui operatività richiede un difficile bilanciamento tra i diversi interessi generali e individuali coinvolti attingendo anche la protezione dei diritti delle famiglie e dei minori immigrati.

Ne costituisce un significativo riscontro la giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa al ricongiungimento familiare, la quale ha for-

mulato una serie di criteri interpretativi da seguire nell'esame delle domande rivolte a realizzarlo evidenziando alcuni indici più significativi e prioritari, quali la durata e la stabilità dei rapporti, il radicamento del nucleo familiare e dei figli minori, le effettive necessità reddituali e di alloggio rispetto agli standards normativi (da ultimo, Corte di giustizia 4-3-2010 in proc. C/578/2008).

Per adeguare la legislazione nazionale a questi principi e operare il bilanciamento prescritto dalle Corti sovranazionali, il T.U. del 1998 non ha consentito l'espulsione degli stranieri minori degli anni 18, né delle madri «nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, e nell'ambito del diritto all'unità familiare e tutela dei minori (Corte cost. 295/2003) ha introdotto l'istituto del ricongiungimento familiare (artt. 28 ss.) dopo avere confermato che «deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989».

Tuttavia, il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia, sulla scia della ricordata Direttiva comunitaria del 1986, è riconosciuto, dall'art. 28, co. 1, nel rispetto delle regole previste nei successivi artt. 29 e 30, ossia soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano. E la Corte Costituzionale (sent. 232/2001) ha ritenuto legittima detta tutela, apprestata al solo straniero che sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, a mantenere l'unità del suo nucleo familiare.

Questo quadro normativo è completato dall'art. 31, co. 3, D.Lgs. 286/1998, che prevede una duplice possibilità di autorizzazione temporanea all'ingresso e alla permanenza del familiare sul territorio nazionale in deroga alle disposizioni riguardanti la disciplina sull'immigrazione.

Questa disposizione è ritenuta, da una parte della giurisprudenza, applicabile soltanto in situazioni di estremo pericolo per la salute (fisica) del minore, mentre un diverso indirizzo la considera inapplicabile se, per effetto dell'espulsione del genitore irregolare, si realizza la rottura dell'unità familiare, impedendo l'allontanamento per tutta la durata della minore età, o (secondo altre decisioni) per la durata dell'intero percorso scolastico.

Le Sezioni Unite, con la sentenza 21799/2010, hanno imboccato una strada mediana, che subordina l'autorizzazione alla permanenza del genitore del minore straniero alla «gravità dei motivi» connessi allo sviluppo psicofisico del minore.

D'altra parte, l'orientamento restrittivo ha subito una notevole evoluzione. A partire da Cass. 396/2006, infatti, è stata abbandonata la lettura

ra strettamente sanitaria della norma, limitata al ristretto orizzonte della patologia medica e delle evenienze terapeutiche riguardanti la sola salute fisica; Cass. S.U. 22216/2006, inoltre, ha precisato che la sussistenza della situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può anche essere autonomamente accertata dal giudice minorile in base alle conseguenze dell'allontanamento improvviso del familiare.

In quest'ottica, l'art. 31 comprende qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, può derivare dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Si tratta, ovviamente, di situazioni che non possono essere preventivamente catalogate e standardizzate, ma richiedono un'indagine svolta in modo individualizzato, peraltro da parte di un organo specializzato, tenendo conto della peculiarità delle situazioni prospettate, nonché di ogni possibile variabile — come l'età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell'altro genitore e la situazione della famiglia — e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l'operazione di corretto bilanciamento degli interessi richiesta dalla norma: in relazione ai quali non a caso la Corte europea ha elaborato una serie di parametri finalizzati ad ottenere una soluzione fortemente caratterizzata dal caso concreto nonché ad orientare l'interprete allorché si rende necessario operare un bilanciamento di interessi.

Da qui la necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica. Si tratta, secondo la giurisprudenza, del riconoscimento di un diritto soggettivo a titolarità multipla, avente ad oggetto quel particolare bene della vita costituito dall'unità della famiglia e della reciproca assistenza tra i suoi membri, sebbene in subordine ed in funzione del superiore interesse del minore (Cass. 396/2006), che si fonda dunque sulla effettività della vita familiare nonché della relazione parentale che è rivolta a mantenere.

Una diversa interpretazione attribuirebbe alla norma la funzione di introdurre una modalità anomala di legittimazione del soggiorno di famiglie di stranieri attraverso una forma di strumentalizzazione dell'infanzia che di fatto convertirebbe i diritti dei fanciulli in privilegio per i genitori non regolarmente soggiornanti, sostanzialmente traducendosi in una vera e propria sanatoria permanente di immigrati presenti irregolarmente sul territorio nazionale.

Ciò impone al giudice minorile di accertare pregiudizialmente che la coesione familiare vi sia stata davvero e che, nell'ambito di essa, lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente, a beneficio del fi-

glio minore, la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico; ovvero, se si tratta di minore in tenerissima età, che sussista la sua idoneità effettiva a occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui.

Nessuna di queste indagini è stata eseguita dalla sentenza impugnata, pervenuta alla conferma del decreto del Tribunale principalmente invocando il principio enunciato dall'indirizzo restrittivo per cui l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero (che invece andavano differenziate) può essere rilasciata solo in condizioni di emergenza ovvero in circostanze contingenti ed eccezionali per quest'ultimo. Pertanto, la decisione può essere impugnata in Cassazione.



## PARERE N. 2

### **BONUS BEBÈ A CITTADINI ITALIANI: AZIONE ANTIDISCRIMINATORIA E COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO**

(Cass. S.U. 15-2-2011, n. 3670)

Il Comune di ..., con delibera di giunta del ..., istituisce un contributo di mille euro per ogni nato (c.d. «bonus bebè»), con l'espressa finalità di far fronte al problema della bassa natalità nelle famiglie cittadine meno abbienti, ponendo pertanto le condizioni, oltre a quelle dei limiti di reddito, che almeno un genitore sia cittadino italiano e residente da non meno di due anni nel comune.

Tizio e Tizia si rivolgono a un legale, lamentando la natura discriminatoria del provvedimento nei confronti di quei genitori in possesso, come loro, di tutti gli altri requisiti per la concessione del beneficio, a eccezione di quello della cittadinanza.

Il candidato rediga parere motivato, soffermandosi sulle forme di tutela di Tizio e Tizia.

Nel caso in esame, Tizio e Tizia potranno agire di fronte al giudice ordinario contro gli atti e i comportamenti lesivi del principio di parità, che il D.Lgs. 215/2003 (di «attuazione della direttiva 200/43/CE per

PARERE N. 1  
**RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO  
IN CASO DI INFORTUNIO DEL LAVORATORE**

(Cass. 12-8-2010, n. 32357)

Tizio scivola su una scala in muratura sprovvista di corrimano e cade violentemente al suolo, procurandosi lesioni dalle quali deriva una malattia e un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni.

Tizio aveva preferito utilizzare tale scala anziché quella di cantiere appositamente predisposta all'interno dell'impalcatura.

Il datore di lavoro respinge ogni addebito affermando che la caduta era stata dovuta alla condotta negligente di Tizio e che Caio, consulente esterno, era il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga parere motivato.

Va ricordato, anzitutto, il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, giacché al datore di lavoro, che è garante anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. art. 18, co. 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008).

In altri termini, il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche instaurando prassi di lavoro magari di comodo, ma non corrette e fociere di pericoli (Cass. 28-2-2008; 8-10-2008).

In sostanza, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore, e l'evento dannoso è imputato al datore di lavoro in forza della posizione di garanzia di cui *ex lege* è onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (art. 41, co. 1, c.p.).

A tale regola si fa eccezione, in applicazione dei principî in tema di interruzione del nesso causale (art. 41, co. 2, c.p.), in presenza di un

comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore: in tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore, finisce con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verifica di un evento dannoso che, per l'effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore (tra le tante, Cass. 13-3-2008 e Cass. 29-2-2008).

Ciò può verificarsi in presenza solo di comportamenti «abnormi» del lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

In questa prospettiva si esclude che presenti le caratteristiche dell'abnormalità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è adde-  
tato, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (Cass. 5-6-2008).

Per converso, l'ipotesi tipica di comportamento abnorme è quella del lavoratore che violi con consapevolezza le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare. Mentre un'altra ipotesi paradigmatica di interruzione del nesso causale è quella del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento «esorbitante» rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro (come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi a un'altra macchina o a un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore; ovvero, nel caso in cui il lavoratore, pur nello svolgimento delle mansioni proprie, abbia assunto un atteggiamento radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenze comportamentali) (Cass. 22-1-2007).

Ciò premesso, va però rilevato che, perché possa affermarsi la responsabilità del datore di lavoro, pur in presenza di comportamenti imprudenti ma non abnormi del lavoratore, occorre pur sempre che sia accertata la colpa del datore di lavoro, la quale è l'ineludibile presupposto dell'addebito contestabile al titolare della posizione di garanzia. Infatti, per l'addebito dell'infortunio al datore di lavoro è pur sem-

pre inevitabilmente necessario che questo sia da ricondurre, comunque, anche in presenza dell'imprudenza del lavoratore, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio del comportamento imprudente e causalmente ricollegato alla verifica dell'incidente (Cass. 21-10-2008).

Ciò è quanto si è evidentemente verificato nella vicenda in esame, dove il datore di lavoro ha ommesso di predisporre o di far predisporre, in occasione di lavori comportanti il rischio di caduta dall'alto, il necessario strumentario di prevenzione, per cui la caduta del lavoratore gli va addebitata, risultando irrilevante l'improvvido comportamento dello stesso lavoratore, che pure ha contribuito al verificarsi della caduta.

Il comportamento del lavoratore, pur improvvido, si è comunque sviluppato in una condotta non abnorme rispetto alle mansioni, essendosi sostanziata tale condotta nell'utilizzo di una scala che doveva ritenersi strumento utilizzabile durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ma proprio la particolarità della scala e il rilevato rapporto di funzionalità avrebbero dovuto fondare quell'obbligo di messa in sicurezza la cui inosservanza fonda il rimprovero colposo.

Anche alla luce dei principi applicabili in tema di addebitabilità degli eventi occorsi al lavoratore in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e in tema di delega di funzioni, non è revocabile in dubbio che la responsabilità penale diretta del datore di lavoro (e soggetti assimilati) per l'inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di un soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale consulente in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

In effetti, dalla normativa di settore (art. 31, D.Lgs. 81/2008) emerge che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei consulenti, e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario.

In questa prospettiva, deriva che la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che il datore di lavoro è tenuto a garantire non equivale a delega di funzioni utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di trasferire ad altri — il delegato — la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto *ex lege* onerato dall'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.

Detto altrimenti, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ha nulla a che vedere con l'istituto della «delega di funzioni» (art. 16, D.Lgs. 81/2008) e non può, quindi, assumere la stessa rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità del datore di lavoro.

Ciò tenuto conto dei compiti e dei relativi poteri attribuiti al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, tra i quali rientra l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro: nello svolgimento di tali compiti, peraltro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione opera per conto del datore di lavoro, svolgendo solo un'attività di consulenza nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, per cui i risultati della sua attività sono destinati al datore di lavoro, cui compete ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni pericolose (Cass. 6-12-2007).

Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia, dovendosi escludere che possa invocarsi impropriamente l'istituto della delega di funzioni in presenza della mera nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



## PARERE N. 2

### L'EPITETO «FASCISTA» NON È REATO

(Cass. 10-2-2011, n. 4938)

Sul quotidiano «La voce del padrone» Tizio scrive un articolo nel quale riporta le dichiarazioni di Caio, parlamentare, relative al corteo che la formazione politica Testa Vuota aveva organizzato e programmato per le vie di Roma:

PARTE PRIMA  
ATTI DI DIRITTO CIVILE

Copyright © Simone S.p.A.



ATTO N. 1  
**ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE (FORMULA BASE)**  
(Art. 163 c.p.c.)

**TRIBUNALE DI ... (1) (2)**

ATTO DI CITAZIONE (3)

Tizio, nato a ... il ..., residente in ... via ... n. ..., c.f. ... (4) [*in caso di persona giuridica*: Tizio, nato a ... il ..., residente in ... via ... n. ..., c.f. ..., non in proprio ma in qualità di legale rappresentante *pro-tempore* della soc. ... con sede in ... via ... n. ...] (5), elettivamente domiciliato in ... via ... presso lo studio dell'avv. ..., c.f. (6), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto (7), il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, co. 3, 134, co. 3 e 176, co. 2 c.p.c., al n. di fax ... o all'indirizzo di posta elettronica ... @ ..., espone quanto segue.

PREMESSA (8)

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

Tutto ciò premesso Tizio, rappresentato e difeso come in atti,

CITA

il sig. ..., residente in ... via ... n. ... [*in caso di persona giuridica*: la soc. ..., con sede in ... via ... n. ..., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*], c.f. ... (9), a comparire davanti al tribunale di ..., giudice unico da designarsi ai sensi dell'art. 168bis c.p.c., all'udienza del ..., ore di rito (10), con invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza suindicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbrevia-

zione dei termini, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. (11), per ivi sentir accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare il sig. ... al pagamento, in favore del sig. ..., della somma di euro ... o della somma diversa, anche minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege* (12).

In via istruttoria (13) si chiede ammettersi prova testimoniale (14) sui seguenti capitoli di prova e per i testi a fianco di ciascuno indicati:

1) «Vero che ...» - sig. ..., nato a ... il ..., residente in ... via ... n. ...

2) «Vero che ...» - sig. ..., nato a ... il ..., residente in ... via ... n. ...

Inoltre, si depositano i seguenti documenti:

1) ...

2) ...

3) ...

Con riserva di precisare e modificare il *thema probandum* e il *thema decidendum* ai sensi dell'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c. (15).

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a euro ... (16) (17).

..., lì ...

Avv. ...

### PROCURA (18)

Io sottoscritto ... delego l'avv. ... a rappresentarmi e a difendermi [*in caso di persona giuridica*: Io sottoscritto..., non in proprio ma nella mia qualità di legale rappresentante della soc. ..., con sede in ... via ... n. ..., delego l'avv. ... a rappresentare e difendere la predetta società] (19) in ogni fase e grado del presente giudizio, conferendogli all'uopo ogni potere e facoltà di legge, e nel suo studio in ... via ... eleggo domicilio. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3,

D.Lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

(firma)

...

È autentica

Avv. ...

(1) L'atto di citazione deve indicare l'autorità competente.

L'indicazione del giudice non deve necessariamente essere contenuta nell'instestazione dell'atto, purché sia **inequivoca**. Se dall'atto di citazione emerge l'equivoca e contraddittoria indicazione di due diversi giudici chiamati a pronunciarsi sulla domanda (ad es., l'atto di citazione è indirizzato a un ufficio giudiziario e contiene l'invito al convenuto a comparire davanti a un giudice diverso), determinandosi assoluta incertezza sul giudice effettivamente adito, si verifica, ai sensi dell'art. 164 c. p. c., nullità della citazione stessa, nonché nullità della sentenza che una delle parti, in contumacia dell'altra, abbia ottenuto davanti a uno di quei giudici, e tale nullità può essere fatta valere dalla parte rimasta contumace in primo grado attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall'art. 161 c. p.c. (Cass. 4726/1989).

Inoltre, a seguito dell'introduzione delle sezioni distaccate di tribunale, l'atto di citazione deve indicare se si tratta della sede principale o di una sede distaccata dell'ufficio giudiziario (Montesano-Arieta, *Tratt. dir. proc. civ.*, I, Padova, 2001, 1003).

In primo grado la competenza è ripartita tra tribunale e giudice di pace. L'individuazione dell'autorità competente deve essere effettuata alla luce degli artt. 5-30 c.p.c. Dal punto di vista logico, occorre accertare, *in primis*, la competenza per materia e poi quella per valore, essendo il criterio della materia assorbente rispetto ad esso.

(2) L'atto di citazione può essere indirizzato al tribunale o al giudice di pace, a seconda che la competenza a decidere la causa spetti all'uno o all'altro.

In particolare, il **tribunale** è competente (art. 9 c.p.c.):

- per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice;
- per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile;
- per le controversie in materia di locazioni immobiliari (Cass. 10300/2004).

Invece, il **giudice di pace** è competente (art. 7 c.p.c.):

- per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad **euro 5.000,00 (importo così determinato dalla L. 69/2009)**, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
- per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi **euro 20.000,00 (importo così determinato dalla L. 69/2009)**;
- **per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (art. 7, co. 3, lett. 3bis, inserita dalla L. 69/2009)**;
- per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

- per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- per le cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 ss. L. 689/1981.

La **competenza per valore** del tribunale (cause che non rientrano nella competenza per valore di altro giudice — giudice di pace, corte d'appello quando decide in unico grado etc. — e cause di valore indeterminabile) e del giudice di pace (cause relative a beni mobili di valore non superiore a **euro 5.000,00**, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice; cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi **euro 20.000,00**) si determina, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., sulla base di quanto è richiesto dall'attore (principio della domanda) nell'atto introduttivo del giudizio e in sede di *emendatio libelli* ex art. 183, co. 6, c.p.c., per cui se l'attore modifica la domanda ampliando il *petitum* oltre il limite della competenza per valore del giudice adito (giudice di pace), quest'ultimo dovrà dichiarare la propria incompetenza e rimettere la causa al giudice superiore (tribunale).

Se l'attore propone, nello stesso processo, più domande nei confronti della stessa persona, il valore della controversia si determina cumulando il valore di ciascuna (**cumulo oggettivo**). Invece, il meccanismo del cumulo non si applica in caso di:

- più domande avanzate da più soggetti contro un stesso convenuto;
- domande contenute in un unico atto di citazione nei confronti di più convenuti;
- proposizione di una domanda riconvenzionale, che non si somma a quella principale.

Ai fini della **quantificazione del valore della causa** si ha riguardo alla parte di debito (capitale, spese, interessi e rivalutazione monetaria) formatasi anteriormente alla notifica della domanda. Tuttavia, se l'attore si limita a chiedere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria senza specificare se si tratti di interessi maturati o maturandi o di rivalutazione pregressa o successiva alla domanda, interessi e rivalutazione decorreranno dalla notifica dell'atto di citazione. In tal caso, il valore della controversia va calcolato tenendo conto solamente della somma richiesta a titolo di capitale (Cass. 12704/1993).

(3) Il contenuto della citazione è indicato dall'**art. 163 c.p.c.**, che così dispone:

*«La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.*

*Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.*

*L'atto di citazione deve contenere:*

- 1) *l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;*
- 2) *il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio [modif. ex L. 24/2010];*
- 3) *la determinazione della cosa oggetto della domanda;*
- 4) *l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;*
- 5) *l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;*
- 6) *il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia già stata rilasciata;*
- 7) *l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. [il riferimento all'art. 38 c.p.c. è stato inserito dalla L. 69/2009].*

*L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.».*

(4) L'art. 163, co. 3, n. 2, c.p.c. dispone che la citazione deve indicare il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza dell'attore nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto.

**L'erronea indicazione delle parti** non comporta la nullità dell'atto introduttivo del giudizio qualora sia possibile individuare senza incertezze i soggetti dall'intero contesto dell'atto, dalla sua notificazione, dalla costituzione in giudizio o dall'iscrizione della causa a ruolo.

Anche l'omessa menzione della residenza non dà luogo ad invalidità, bastando l'indicazione del nome e del cognome, di per sé sufficienti a individuare la parte senza incertezze.

Un problema potrebbe porsi in caso di **omonimia**, dove però si può egualmente risalire all'identità della parte dall'intero contesto dell'atto (Cass. 6073/1992), dalla sua notificazione, dalla costituzione in giudizio o dall'iscrizione della causa a ruolo (Cass. 415/1975).

(5) La mancanza o l'insufficienza delle indicazioni dell'organo o dell'ufficio della **persona giuridica** che la rappresenta in giudizio comporta, ai sensi dell'art. 154 c.p.c., la nullità della citazione soltanto se determina un'incertezza assoluta sull'individuazione della persona giuridica medesima, rendendo incerto se si sia voluto citare proprio quello e non un altro ente (Cass. 1037/1995).

Per quanto riguarda le **società di persone**, non essendo dotate di personalità giuridica e godendo solamente di autonomia patrimoniale, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio nei loro confronti è sufficiente che siano presenti in giudizio tutti i soci (Cass. 3962/1980).

In caso di **ditta individuale**, è irrilevante che venga indicata la qualifica della ditta o direttamente il nome del suo titolare, costituendo questi due elementi un tutt'uno (Cass. 9138/1990).

(6) L'art. 125, co. 1, c.p.c., come modificato dalla L. 24/2010, prevede l'obbligo di indicare, negli atti di parte, il codice fiscale del difensore.

(7) È indifferente che la procura sia inserita in calce o a margine dell'atto di citazione.

(8) Nella «Premessa» vanno indicati:

- il **petitum**, ossia il provvedimento richiesto al giudice (sentenza di condanna, di accertamento o costitutiva, ordinanza etc.) (c.d. *petitum* mediato) e il bene della vita (l'interesse) di chi si chiede la tutela (c.d. *petitum* immediato) (art. 163, co. 3, n. 3 c.p.c.);
- la **causa petendi**, ovvero gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c.). In particolare, la *causa petendi* comprende i fatti storici posti a fondamento della domanda e le norme giuridiche che prevedono, da un lato, la fattispecie astratta alla quale le circostanze di causa possono essere ricondotte e, dall'altro, le conseguenze giuridiche che ne discendono. Tali indicazioni consentono di fissare da subito i termini della domanda, senza che l'attore possa, nel corso del giudizio, proporre domande nuove al di fuori di quanto consentito dall'art. 183 c.p.c.

Peraltro, secondo la tesi prevalente in dottrina, l'indicazione degli elementi di fatto è necessaria soltanto qualora si facciano valere **diritti eterodeterminati** (Mandrioli), ossia i diritti (ad es., i diritti di credito) per la cui identificazione è necessario fare riferimento ai fatti costitutivi del diritto stesso; invece, tale indicazione non sarebbe necessaria in presenza di diritti autodeterminati (diritti assoluti e *status*), ossia quei diritti che sono individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, senza necessità del riferimento ai fatti costitutivi.

Era pacifico in giurisprudenza, prima della riforma del codice di procedura civile, ritenere irrilevante la mancata indicazione dei fatti costitutivi del diritto, posto che tale mancata indicazione non si rifletteva sull'individuazione dell'oggetto della domanda; solo la mancata prova dei fatti costitutivi avrebbe importato, per tali diritti, il rigetto nel merito della domanda.

Dopo la riforma intervenuta con la L. 353/1990 quest'impostazione si scontra, in primo luogo, con il regime della nullità dell'atto di citazione, in quanto l'assoluta mancata indicazione dei fatti costitutivi comporta, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la nullità della citazione per mancata indicazione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza, la *causa petendi* nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuandosi questi solo in base al loro contenuto (cioè, il bene che ne costituisce l'oggetto), si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione etc.), la cui de-

duzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda; conseguentemente, l'allegazione, nel corso del giudizio o in appello, di un titolo di acquisto diverso, quale l'usucapione, rispetto a quello inizialmente dedotto, non importa mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere (Cass. 7033/1995).

Una parte della dottrina nega però validità a tale distinzione, sottolineando che il diritto non viene mai fatto valere in astratto ma in conseguenza di una specifica lesione, per cui il giudice dovrà comunque rigettare, in quanto infondata, la domanda basata su un diritto autodeterminato del quale non siano stati allegati i fatti costitutivi.

(9) L'art. 163, co. 3, n. 2, c.p.c., modificato dalla L. 24/2010, stabilisce che nell'atto di citazione devono essere indicati il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.

(10) La **mancata indicazione o l'assoluta incertezza della data dell'udienza di comparizione** nelle copie notificate dell'atto di citazione comporta, nel caso in cui il convenuto non si costituisca, la nullità dell'atto medesimo, a norma dell'art. 164 c.p.c. detta nullità sussiste anche nel caso in cui la data dell'udienza di comparizione risulti indicata nell'originale dell'atto notificato, poiché la parte interessata non ha il dovere di eliminare l'incertezza e di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato e deve riferirsi soltanto al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio (Cass. 7999/1991).

Inoltre, la data dell'udienza di comparizione deve essere indicata riportando il giorno, il mese e l'anno ma non necessariamente l'ora, che può essere genericamente indicata con l'espressione «ore di rito». Difatti, non è causa di nullità l'omessa indicazione dell'ora dell'udienza, poiché, anche ove manchi la rituale affissione del decreto di cui all'art. 54 disp. att. c.p.c., l'ora è comunque conoscibile dal convenuto presso la cancelleria con l'uso della normale diligenza (Cass. 12578/1991).

(11) L'omissione dell'invito e dell'avvertimento previsti dall'art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. comporta la nullità dell'atto di citazione (art. 164, co. 1, c.p.c.).

(12) L'art. 282 c.p.c. prevede l'**immediata esecutività della sentenza di primo grado**.

Secondo la tesi prevalente (recentemente confermata da Cass. 7369/09) la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado attiene solo alle pronunce di condanna e non anche a quelle di accertamento, costitutive o di rigetto.

Tale orientamento non può essere condiviso, per più ragioni:

- l'art. 282 c.p.c. sancisce che «la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti», senza porre alcuna distinzione tra le diverse tipologie di sentenze e la posizione processuale delle parti. Pertanto, deve ritenersi che **tutte le sentenze di primo grado — dichiarative, costitutive o di condanna — sono esecutive**;
- dai lavori preparatori si evince come sia stato respinto un emendamento alla legge che intendeva limitare la provvisoria esecutività alle sole sentenze di condanna, avendo la maggioranza parlamentare espressamente motivato di volere concedere una generalizzata esecutività in favore delle sentenze di primo grado. Conseguenza che l'interpretazione limitativa dell'art. 282 c.p.c. qui contestata, oltre che sostanzialmente manipolativa del dato testuale, è altresì in palese contrasto con la precisa volontà espressa del legislatore;
- una lettura della norma nel senso qui criticato sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., disciplinando in modo differenziato situazioni tra loro omogenee. Non risulta comprensibile, infatti, perché possa godere della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado la parte che ottiene una pronuncia di condanna, ma non anche la parte che ottiene una pronuncia dichiarativa o di accertamento.

(13) L'indicazione dei mezzi di prova di cui ci si intende avvalere è prevista dall'art. 163, co. 3, n. 5 c.p.c., senza che l'inosservanza di detta disposizione comporti l'invalidità dell'atto di citazione. Si tratta solamente di una disposizione ordinatoria, volta a favorire il razionale svolgimento della fase istruttoria.

(14) La disciplina sostanziale della testimonianza è prevista dagli artt. 2721 ss. c.c. In particolare:

- la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando **il valore dell'oggetto eccede euro 2,58**. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, te-

nuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (art. 2721 c.c.). Tale limite di valore è ormai ridotto a un vuoto simulacro, stanti gli effetti della svalutazione monetaria. Tuttavia, mantiene intatta la sua *ratio*, ovvero la necessità di escludere la prova testimoniale per le obbligazioni di rilevante valore economico, che vengono di solito documentate per iscritto e in ordine alle quali la genuinità dei testimoni potrebbe essere compromessa a causa dell'entità degli interessi in gioco;

- la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto **patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento**, laddove si affermi che tali patti sono stati stipulati in data anteriore o contemporanea al documento stesso (art. 2722 c.c.). Con tale divieto si vuole impedire che il contenuto di un accordo scritto possa essere contestato affermando l'esistenza di accordi verbali che le parti avrebbero, ragionevolmente, potuto e dovuto inserire nel documento medesimo. Peraltro, la prova testimoniale avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento è ammissibile se è finalizzata non già a contestare il contenuto del documento ma a renderne esplicito il significato, o comunque quando non sia idonea ad alterare la sostanza dell'atto. Ad es., deve ritenersi ammessa la prova testimoniale volta a dimostrare che la consegna all'acquirente dell'immobile venduto è avvenuta in data diversa da quella indicata nel rogito notarile, poiché in tal caso non viene messa in discussione la vicenda giuridica dell'avvenuto trasferimento del bene.

Inoltre, qualora si alleggi che, **dopo la formazione di un documento**, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali (art. 2723 c.c.).

Pertanto, mentre per gli accordi anteriori o contemporanei alla formazione del documento vige un divieto assoluto di ammissibilità della prova testimoniale, per i patti posteriori il giudice può consentirla qualora le aggiunte o le modificazioni verbali appaiano verosimili, tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso (art. 2724 c.c.):

- quando vi è un principio di prova per iscritto, costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
- quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
- quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Per quanto riguarda, invece, le **modalità di deduzione della prova testimoniale**, l'art. 244 c.p.c. stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. Lo scopo della norma è duplice: consentire al giudice di accertare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove dedotte (potendo, in caso di sovrabbondanza, ridurre la lista testimoniale), e permettere alla controparte di controdedurre. Queste finalità possono essere realizzate, a rigore, soltanto se vengono indicati specificamente i fatti sui quali i testimoni dovranno essere interrogati. Nella prassi, invece, si è affermato l'uso avvocatesco di riferire i testimoni su tutte le circostanze dell'atto di citazione, senza indicare in modo specifico i fatti sui quali essi dovranno riferire. Ciò impedisce alla controparte di cogliere le incapacità e i divieti di testimoniare riguardanti i singoli testimoni, e non consente al giudice di eliminare i testimoni inutili o che non possano essere sentiti perché incapaci, poiché l'incapacità di testimoniare può sussistere per alcuni fatti dedotti a prova e per altri no (Andrioli).

(15) Ai sensi dell'art. 183, co. 5, c.p.c., all'udienza di prima comparizione e trattazione:

- **l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto**; la proposizione di nuove domande ed eccezioni da parte dell'attore deve essere, quindi, conseguenza di domande o eccezioni del convenuto;
- **l'attore può chiedere al giudice di essere autorizzato a chiamare in causa terzi** ai sensi degli artt. 106 e 269, co. 3, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; in caso di richie-

sta, il giudice istruttore potrà decidere, direttamente in udienza, se autorizzare o meno la chiamata, oppure riservarsi di decidere fuori udienza. Se decide in udienza, rigettando la richiesta, proseguirà l'udienza. Se invece autorizza la chiamata, deve rinviare a un'udienza successiva, consentendo la citazione del terzo nel rispetto dei termini di difesa di cui all'art. 163bis c.p.c. (art. 269, co. 3, c.p.c.). Nella nuova udienza restano ferme le preclusioni già maturate a carico delle parti originarie (art. 269, co. 5, c.p.c.), per cui, ad es., l'attore non potrà proporre domande ed eccezioni nuove conseguenti alle difese del convenuto.

- **entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni** già formulate.

Inoltre, se richiesto da una o da entrambe le parti, il giudice concede i seguenti **termini perentori** (art. 183, co. 6, c.p.c.):

- 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e eccezioni medesime e per l'indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali. La proposizione di repliche e di nuove eccezioni è quindi consentita soltanto come risposta all'attività compiuta dalla controparte nell'udienza di prima trattazione, o nel primo termine di trenta giorni. Entro questo secondo termine, dunque, si definiscono il *thema probandum* e il *thema decidendum* della causa;
- ulteriori 20 giorni per l'indicazione di prova contraria contro tutte le richieste formulate dall'altra parte nel corso del giudizio, e non soltanto contro quelle indicate nella memoria eventualmente depositata entro il secondo termine di 30 giorni.

(16) L'indicazione del valore della causa è prevista dall'**art. 14, co. 2, T.U. 115/2002**, secondo cui il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato spetta alla parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati (art. 14, co. 1, T.U. 115/2002).

Anche la parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo (art. 14, co. 3, T.U. 115/2002).

(17) Il contributo unificato è dovuto nei seguenti **importi** (art. 13, T.U. 115/2002):

- a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
- b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
- c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 132.

Fuori dei casi previsti dall'art. 10, co. 6bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al co. 1, lettera g).

Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, co. 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000 (8). L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al co. 6bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

(18) La **procura alle liti** (art. 83 c.p.c.), che abilita il difensore ad esercitare nel processo i poteri previsti dalla legge, presuppone un rapporto di mandato, con rappresentanza speciale processuale, tra lo stesso e il cliente, il cui contenuto è determinato dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell'intentare la lite o nel resistere ad essa. L'omessa indicazione della procura e del procuratore comporta la nullità dell'atto di citazione.

(19) A norma dell'art. 75, co. 3, c.p.c. **le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta** a norma di legge o dello statuto.

La giurisprudenza ha affermato che la persona fisica che si costituisce in giudizio per conto della società ha l'onere di allegare la qualità di legale rappresentante della stessa, ma non anche di provare detta qualità, spettando alla parte che ne contesti la sussistenza fornire la relativa dimostrazione contraria, e ciò anche nella ipotesi in cui la società sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempre che l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto della società medesima.

Si è altresì precisato che la procura è nulla nell'ipotesi in cui il ruolo rivestito nell'ambito della organizzazione dell'impresa dal soggetto conferente sia diverso da quello al quale la legge ricollega tale poteri rappresentativi e la sussistenza di tali poteri non sia stata allegata in forza di specifiche previsioni statutarie ovvero di deliberazioni assembleari.